

Provincia di Biella

**Concessione preferenziale d'acqua sotterranea ad uso Potabile, derivata mediante n. 4 pozzi in Comune di Candelo, assentita alla Soc. "CORDAR S.p.A. Biella Servizi" con D.D. n° 210 del 15 febbraio 2022. PRAT. CANDELO5.**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 210 del 15.02.2022

Il Dirigente / Responsabile  
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale  
(omissis)

**DETERMINA**

per quanto indicato in premessa e qui integralmente richiamato:

1. di identificare come Concessionario la Società "CORDAR S.p.A. Biella Servizi", con sede in Piazza Martiri della Libertà 13 – 13900 Biella - (C.F 01866890021);
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, redatto ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Regionale 10/R/2003, sottoscritto il 25.11.2021 dal legale rappresentante del Concessionario, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;
3. di assentire, ai sensi dell'art. 2 del "Regolamento", la concessione d'uso d'acqua pubblica identificata come pratica provinciale Candelo5, C.U.R.: BI10052;
4. di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:
  - o nelle premesse: che il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità è il GWB-P1 "Pianura Novarese-Biellese-Vercellese";
  - o all'art. 1: il prelievo di un volume massimo di 912.500 mc. annui d'acqua pubblica, pari ad un prelievo medio di 28,9 l/s medi e continui, con una portata max. di 47 l/s, tramite 4 pozzi, in Comune di Candelo;
  - o all'art. 2: l'uso Potabile;
  - o all'art. 11: l'indicazione che le aree di salvaguardia a tutela del prelievo sono state definite con D.D. del Dirigente del Settore Regionale A1604B n. 515 del 05.08.2021 e che il Concessionario dovrà adempiere a quanto stabilito nella D.D. stessa;
  - o all'art. 13: che la durata della concessione è di 30 (trenta) anni, a partire dalla data del presente atto, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003 e s.m.i. (omissis).

Il Dirigente Responsabile  
Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.217 di Rep. del 25 novembre 2021

**ART. 9 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRÀ SODDISFARE LA DERIVAZIONE**

In caso di accertate interferenze o anomalie nell'andamento dell'acquifero, l'Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dar luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. La concessione è quindi accordata a condizione che vengano rispettate, sotto pena delle sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, le seguenti prescrizioni:

il concessionario dovrà provvedere alla chiusura delle testate dei pozzi e mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonchè infortuni o intrusioni casuali;

il concessionario dovrà comunicare tempestivamente all'Amministrazione concedente l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti.

La qualità dell'acqua fornita al consumo umano dovrà rispondere ai requisiti stabiliti dal D. Lgs. 2 febbraio 2001 n° 31, come modificato ed integrato con D. Lgs. 2 febbraio 2002 n° 27, a condizione che l'acqua sia sottoposta a preventivo e idoneo trattamento di disinfezione e a periodici controlli analitici di potabilità, i quali dovranno essere effettuati per il tramite della competente Autorità Sanitaria, con cadenza disposta dalla medesima Autorità.

Entro 90 giorni a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna di ciascuna opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera.

Il titolare ha l'obbligo di utilizzare il codice univoco assegnato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Il titolare delle opere di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione delle targhe, che devono risultare sempre chiaramente leggibili; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione delle medesime ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione all' Autorità concedente.

Qualora le condizioni del presente disciplinare non vengano, in tutto od in parte, osservate potrà essere dichiarata la decadenza della concessione, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di Legge (omissis).

Il Responsabile del Procedimento  
Dr. Marco Pozzato